



SERVIZIO SANITARIO REGIONE CAMPANIA
AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO

Via degli Imbimbo 10/12-83100 Avellino

CF/P.IVA 02600160648

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA

PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI – “RIQUALIFICAZIONE DELL'S.P.S DI BISACCIA (AV)” DI CUI ALLA “DCA 100/2018 E DCA 25/2019: ART. 20 L. 67/88 (III FASE II STRALCIO) SCHEDA 17- LOTTO N.8

(art. 50, comma 1, ultima parte della lett. d) E ART. 71 del del D.Lgs. 36/2023)

OGGETTO DELL'APPALTO: *Esecuzione delle opere relative ai*

”Lavori di “RIQUALIFICAZIONE DELL'S.P.S DI BISACCIA (AV)”

Codice CUP.: H26G19000160005

Codice CIG.: A042383705

Codice NUTS.: ITF34

1. PREMESSE

Con provvedimento del D.G. N°1851 del 22/12/2023, l'ASL AV ha deliberato di indire idonea procedura di gara per l'affidamento dei lavori di **"Riqualficazione dell'S.P.S di Bisaccia (AV)" di cui alla DCA 100/2018 e DCA 25/2019: Art. 20 L. 67/88 (III Fase II Stralcio) Scheda 17 – lotto n.8 -**

L'affidamento avverrà, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, ultima parte della lett. d) del D.Lgs. 36/2023 – Codice dei contratti pubblici (in seguito Codice), mediante procedura aperta, di cui all'art. 71 del Codice, svolta in modalità telematica, con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 50, comma 4 del Codice.

Ai sensi dell'art. 1, comma a) dell'Allegato I.3 al Codice, la presente procedura di selezione deve essere conclusa entro nove mesi.

L'appalto è conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali di cui al D.M. 11 gennaio 2017, n. 256.

Il luogo di svolgimento dei lavori è nel Comune di BISACCIA (AV) [codice ISTAT **064011** – codice NUTS ITF34].

Il CIG è A042383705, il CUP è H26G19000160005. Il CPV è 45454000-4.

La Stazione appaltante è l'Azienda Sanitaria Locale Avellino con sede in Via degli Imbimbo n. 10/12, 83100 Avellino
- C.F. CF/P.IVA 02600160648 – Tel. 0825/291111 - Fax 0825/30824 - <https://www.aslavellino.it>
- e-mail protocollogenerale@aslavellino.it – PEC protocollo@pec.aslavellino.it
- R.U.P.: arch. Marina Abbondandolo – Collaboratore Tecnico Professionale ASL AV
- Punti di contatto: tel.: 0825. 877889 - Fax: 0825-877406
- pec: uoc.tecnico.patrimoniale@pec.aslavellino.it

2. PIATTAFORMA TELEMATICA

2.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2 del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nell'area istruzioni della Piattaforma telematica.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

2.2 MODALITA' DI IDENTIFICAZIONE SUL SISTEMA TELEMATICO

Per partecipare alla procedura i concorrenti interessati dovranno identificarsi sulla piattaforma telematica di e-procurement (di seguito “**Sistema**”) del soggetto aggregatore della Regione Campania (**So.Re.Sa.**), raggiungibile dal portale internet www.soresa.it (“**Sito**”) nella sezione “Accesso all’area riservata/Login”.

Tramite il **Sito** è possibile accedere alla procedura di gara ed alla relativa documentazione, quest’ultima resa immediatamente e completamente disponibile.

Gli operatori economici, che dovranno essere dotati di un PC con accesso ad internet, della firma digitale e di una pec, dovranno preliminarmente registrarsi al Sistema (SIAPS), conformemente alle indicazioni riportate nella guida “Registrazione utente e primo accesso” reperibile sul **Sito** alla sezione “Per le imprese/Registrazione” (file “Manuale sulla registrazione e accesso Utenti OE”).

Le caratteristiche minime del pc, del sistema operativo, del browser, della connessione e di quanto altro necessario per l’espletamento della gara sul **Sistema** sono descritte sul **Sito** stesso e si consiglia all’operatore economico di verificare con congruo anticipo di possedere tutto quanto occorra per la produzione telematica della propria offerta. La **registrazione al Sistema** deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante o dal procuratore generale o speciale dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l’operatore economico. Si raccomanda di intraprendere l’attività di registrazione con un congruo anticipo rispetto al termine per la presentazione delle offerte e di inserire un indirizzo PEC valido nel campo all’uopo predisposto.

L’operatore economico con la registrazione, e comunque con la presentazione dell’offerta, dà per valido, e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del **Sistema** dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo.

L’accesso, l’utilizzo del **Sistema** e la partecipazione alla procedura comportano l’accettazione incondizionata di tutti i termini, delle condizioni di utilizzo e delle avvertenze contenute nel Disciplinare di gara, nel Capitolato Speciale e d’Oneri, negli allegati a detti documenti e nelle guide presenti sul **Sito** (tra le quali “Partecipazione ad una procedura aperta”) accessibile all’interno dell’area riservata nella sezione “Documenti”), nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione sul Sito o con eventuali chiarimenti.

L’utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall’articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell’articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell’articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall’operatore economico e/o dall’aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

2.3 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere dotati:

- di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser per la navigazione sul web (che consenta la visualizzazione automatica dei popup);
- il possesso e l’utilizzo della firma digitale di cui all’art. 1, c. 1, lett. s) del D.Lgs. 82/2005 ovvero il possesso di un certificato qualificato di firma elettronica che, al momento della sottoscrizione e al momento della presentazione offerte, risulti in corso di validità ovvero non risulti scaduto, revocato o sospeso e che sia in regola con la normativa vigente in merito.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. progetto, con i contenuti ivi previsti, comprensivo del capitolato speciale d’appalto e dello schema di contratto, unitamente a tutti gli altri elaborati progettuali;

- 2. bando di gara;
- 3. disciplinare di gara;

Allegati:

All_ MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

All_ DGUE

All_ DICHIARAZIONE IMPRESA AUSILIARIA

All_ DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA

All_ DICHIARAZIONE IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE

All_ MOD_INDICAZIONI COSTI MANODOPERA

All_ MODULO COMUNICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO E CONFLITTO DI INTERESSE

All_ MODELLO OFFERTA ECONOMICA (da inserire nella Busta "Offerta economica")

La documentazione sopra elencata è disponibile sul sito internet: www.soresa.it in home page nella sezione "Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti/Gare", nella pagina dedicata alla procedura in oggetto e sul sito aziendale alla sezione gare e appalti. Eventuali integrazioni alla documentazione di gara saranno pubblicate nello stesso sito informatico.

Si precisa che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs 36/2023 in caso di contrasto tra il Capitolato speciale d'appalto o altri documenti di gara e il presente Disciplinare di gara prevale quest'ultimo.

3.2 CHIARIMENTI

Le eventuali richieste di CHIARIMENTI relative alla procedura di gara, esclusivamente in lingua italiana, dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite l'apposita funzionalità del *Sistema*, nell'area riservata alla presente gara. Attraverso lo stesso mezzo l'Amministrazione provvederà a fornire le risposte. Le risposte ai chiarimenti di interesse generale vengono pubblicate sulla piattaforma posta all'interno della pagina di dettaglio della gara. Le suddette richieste potranno essere formulate fino a 10 giorni prima della scadenza.

Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite non più tardi di 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente la piattaforma.

3.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni relative alla presente procedura di gara avvengono tramite il sistema telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area "Comunicazioni" relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione da parte dello stesso sul sistema SIAPS.

I concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 comma 1 del Codice.

Le comunicazioni agli utenti si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal concorrente ai fini della procedura telematica. Le comunicazioni sono replicate sul sito nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica. In assenza di tale comunicazione l'Amministrazione e il Gestore non sono responsabili per l'avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni dell'Amministrazione di interesse generale, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti, vengono pubblicate sulla piattaforma SIAPS nell'area riservata alla gara. L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su SIAPS, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate. I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Le comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1 del Codice saranno fatte all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato dal concorrente in sede di presentazione dell'offerta o strumento analogo solo in caso di partecipazione di operatori esteri.

Il concorrente è tenuto a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta elettronica certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione; in assenza di tale comunicazione, oppure nel caso di comunicazione di indirizzi errati l'Amministrazione non è responsabile per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non

ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E ALTRE INFORMAZIONI

4.1 DESCRIZIONE SOMMARIA

Gli interventi riguardano i lavori di riqualificazione dell’SPS di Bisaccia (AV) mediante “rifacimento tetto, sostituzione infissi, installazione schermi solari, impermeabilizzazione facciata, rifacimento linea di raccolta e smaltimento acque”

4.2 VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO

Ai sensi dell’art. 26, c. 8 del D.Lgs 50/16 il progetto è stato validato dal RUP con verbale del 17/12/2021

4.3 COMUNE DI ESECUZIONE

Bisaccia (AV).

4.4 MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A **corpo** ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. m) dell’Allegato I.7 del Codice.

4.5 IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

Ai sensi all’art. 58 del D. Lgs. n. 36/2023 l’appalto è costituito da un unico lotto poiché gli interventi, pur riguardando alcune specifiche parti della struttura, devono essere svolti in maniera uniforme e omogenea, rendendosi quindi necessaria un’unica modalità di esecuzione.

L’importo a base di gara è pari ad **euro 1.186.379,31**, così suddiviso:

A	Lavori “ a corpo ” (I.V.A. esclusa)	€ 666.716,69
B	Costi della manodopera stimati dall’amministrazione	€ 316.671,36
A+B	Importo soggetto a ribasso	€ 983.388,05
C	Costi di sicurezza (diretti e indiretti) non soggetti a ribasso	€ 202.991,26
A+B+C	IMPORTO TOTALE DELL’APPALTO:	€ 1.186.379,31

Ai sensi dell’art. 41, comma 14 del Codice l’importo posto a base di gara comprende:

- **gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 202.991,26;**
- **i costi della manodopera**, che la Stazione appaltante ha stimato pari ad **€ 316.671,36**, calcolati come da quadro di incidenza della mano d’opera allegato al progetto, **sono scorporati dall’importo assoggettato a ribasso ai sensi del comma 14 dell’art. 41 del Codice.**

Resta ferma la possibilità per l’operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell’importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Il contratto collettivo applicato di riferimento, ai sensi degli artt. 57 e 102 del Codice, è quello delle imprese edili artigiane e imprese metalmeccaniche artigiane.

Nel caso in cui il concorrente applichi un CCNL diverso rispetto a quello indicato nel presente disciplinare, deve dichiarare che tale contratto garantisce ai propri dipendenti le stesse tutele. La dichiarazione di equivalenza delle tutele sarà verificata dalla Stazione appaltante prima dell’aggiudicazione con le modalità di cui all’articolo 110 del Codice.

La mancata corrispondenza costituisce **motivo di esclusione**.

L’importo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

4.6 TERMINE DI ESECUZIONE

Giorni **180** naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La Stazione appaltante può consegnare i lavori all’aggiudicatario anche in pendenza della stipula del contratto per motivate ragioni, ai sensi dell’art. 17, c. 8 del Codice.

4.7 REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'articolo 29, co. 1, lett. a) del D.L. n. 4/2022 e dell'art. 60 del Codice qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dell'opera superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici sintetici di costo di costruzione pubblicati dall'ISTAT come indicato all'articolo 60, comma 3, lettera a) del Codice.

4.8 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai fini dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è dunque pari ad € 1.423.655,17, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Importo a base di gara	€ 1.186.379,31
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 237.275,86
Valore globale stimato	€ 1.423.655,17

4.9 FINANZIAMENTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'appalto è finanziato con fondi statali e regionali ai sensi dell'art. 20 della Legge 67/1988 (III Fase – II Stralcio), relativamente ai lavori della Scheda di intervento nr 17- (Lotto nr 8 – Lavori di "Riqualificazione della SPS di Bisaccia (AV)", approvata con DCA nr 100/2018 e DCA nr 25/2019 della Regione Campania.

Ai sensi dell'art. 125 del Codice è prevista per il presente appalto la corresponsione all'appaltatore di una anticipazione con le modalità indicate nel medesimo articolo. La suddetta anticipazione verrà compensata progressivamente nel corso dei pagamenti.

La Stazione appaltante provvederà a pagamenti in corso d'opera, su stati di avanzamento, ogni qualvolta il credito dell'appaltatore raggiunga l'ammontare minimo di € 150.000,00, al netto del ribasso offerto e della ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 11, comma 6 del Codice, comprensivo della relativa quota degli oneri della sicurezza.

L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/10, si obbliga a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto dovranno avvenire esclusivamente nelle forme previste dall'articolo 3 della citata legge. Il mancato utilizzo da parte dell'aggiudicatario dei conti correnti dedicati e comunque il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sono causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., nonché di applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 6 della legge 136/2010.

4.10 LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO, QUALIFICAZIONI RICHIESTE E SUBAPPALTO

Le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono elencate nella tabella a. L'importo dei lavori appartenenti alla categoria prevalente **OG1** comprende anche le lavorazioni appartenenti alla categoria **scorporabile OG11**, di importo inferiore sia al 10% dell'importo totale dei lavori che ad euro 150.000,00; tali lavorazioni non rilevano ai fini della qualificazione e possono essere eseguite dall'appaltatore anche se questi non sia in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono altresì essere eseguiti in tutto o in parte da un'impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta.

Tabella a

Lavorazione	Categoria D.P.R. 207/2010	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (euro)	% sul totale base di gara	indicazioni speciali ai fini della gara	
					prevalente o scorporabile	subappalto
Edifici civili e industriali	OG1 cl. III-bis	si	1.161.379,31	97,89	prevalente	50%
	OG11- cl. I	no	25.000,00	2,11	scorporabile	100%

L’offerente ai sensi dell’art. 100 e dell’Allegato II.12 del Codice, ai fini dell’ammissione alla gara, deve **obbligatoriamente possedere, a pena di esclusione:**

- attestazione di qualificazione, rilasciata da una S.O.A. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione nella categoria OG1 classifica III-bis o superiore, nonché essere in possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell’art. 4 dell’Allegato II.12. Alternativamente il concorrente ha facoltà di costituire un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario;

Per le categorie con classifica pari o superiore alla III i concorrenti devono essere in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9000 rilasciata da soggetti accreditati. Il possesso della certificazione del sistema di qualità deve risultare dall’attestato SOA oppure da documento prodotto con la documentazione di gara. In caso di raggruppamento temporaneo, aggregazioni di imprese di rete o consorzio ordinario, il requisito deve essere posseduto da tutti gli operatori economici raggruppati ad eccezione delle imprese che assumono lavori di importo per il quale sia sufficiente la qualificazione in classifica inferiore alla III.

In virtù di quanto disposto dall’art. 2, c. 2 dell’Allegato II.12 al Codice, “la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.

In merito al **subappalto** si specifica quanto segue:

- per la categoria prevalente OG1, ai sensi dell’art. 119, comma 1 del Codice, il subappalto non può superare la quota del 50%, non potendo essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente;
- per la categoria OG11 non vi sono limiti al ricorso al subappalto.

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le categorie di lavori che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 119, comma 4, lett. c) del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

SUBAPPALTO OBBLIGATORIO. Per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, il concorrente è tenuto a dare espressa indicazione in sede di gara della volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi e a specificarne **la categoria e la percentuale**.

La mancata espressa dichiarazione con indicazione della necessità di ricorrere al subappalto renderà inutilizzabile l’istituto non essendo sanabile in sede di soccorso istruttorio e pertanto è **CAUSA DI ESCLUSIONE** per difetto di qualificazione.

Ai sensi dell’art. 30 dell’Allegato II.12, i requisiti non posseduti dal concorrente che lo stesso dichiara di voler subappaltare, devono essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

DIVIETO DI SUBAPPALTO A CASCATA. Per ragioni legate allo svolgimento dei lavori inerenti il presente appalto ed in particolar modo per la gestione del cantiere, nonché per l’esigenza di avere controparti certe e verificate, l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 65 del Codice e dell’Allegato I.1, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

Ai sensi dell’art. 68 comma 14 e 15 del Codice, la partecipazione alla gara dei concorrenti in più di un raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario, determina l’esclusione dei medesimi se sono integrati i presupposti di cui all’articolo 95, comma 1, lettera d), sempre che l’operatore economico non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

È vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all’aggiudicazione. La modifica dei consorzi e dei raggruppamenti è ammissibile nei termini indicati dall’articolo 97 e dal comma 17 dell’art. 68 del Codice.

L’inosservanza di quanto prescritto al comma 15 comporta l’esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, nonché l’annullamento dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice che intendono eseguire le proprie prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, nè è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni tra retisti di cui all'art. 65, comma 2, lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto),** l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;
- b. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto),** l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo di mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione,** l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

A un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, comma 1, lett. b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, c. 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 68, comma 4, lett. b) del Codice, in considerazione delle caratteristiche dell'appalto e della necessaria uniformità e coerenza nello svolgimento dei lavori, i raggruppamenti di operatori economici devono rispettare le seguenti condizioni:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri;
- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente;
- per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse.

Trova inoltre applicazione nei confronti degli operatori partecipanti alla presente procedura la norma sul conflitto di

interesse di cui dell'art. 16, comma 4 del Codice.

6. REQUISITI GENERALI

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta, mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

In relazione al possesso del requisito di cui all'art. 95, c. 1, lett. e) del Codice il concorrente dovrà dichiarare tutte le notizie idonee a porre in dubbio la propria integrità e affidabilità.

PERTANTO L'OPERATORE ECONOMICO DOVRÀ DICHIARARE NEL DGUE, PARTE III, SEZIONE C, TUTTE LE CONDANNE SUBITE DAI SOGGETTI DI CUI ALL'ART 94, COMMA 3 DEL CODICE, AL FINE DI CONSENTIRNE ALLA STAZIONE APPALTANTE LA VALUTAZIONE. Restano escluse dall'obbligo di dichiarazione le condanne per cui l'esclusione non va disposta ai sensi dell'art. 94 comma 7 del Codice.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico. Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni. Tale condizione è dichiarata dall'operatore economico nella Parte III, sezione D, punto 3 del DGUE.

Gli operatori economici che eseguiranno le lavorazioni della categoria OG1 (appaltatore, subappaltatore, cooptata, consorziata esecutrice) devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016). Tale condizione è dichiarata dall'operatore economico nella Parte III, sezione D, punto 5 del DGUE.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei punti successivi.

I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere inseriti, ove possibile, nel FVOE. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria.

7.1 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE

Requisiti di idoneità professionale

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel

registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (da indicare nel DGUE Parte IV, sezione A, punto 1).

Per il concorrente non stabilito in Italia ma in altro stato membro iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 del Codice.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione appaltante, ove possibile, tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti di qualificazione all'esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art. 100 del Codice e dell'Allegato II.12

Possesso **dei requisiti indicati al paragrafo 4.10.** Il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione della attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alla categoria e classifica dei lavori o dichiarazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice.

AVVERTENZA: il possesso dei requisiti di qualificazione richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura viene dichiarato dal concorrente tramite indicazione, nel DGUE Parte II, sezione A, dell'attestazione SOA in corso di validità ed idonea in relazione alle categorie e classifiche dei lavori unitamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 28 dell'Allegato II.12 al Codice che dovrà essere dichiarato nel medesimo spazio e dettagliato nella Parte IV sezioni B e C.

Il possesso della certificazione di qualità aziendale ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'Allegato II.12 al Codice viene dichiarato dal concorrente tramite dichiarazione nel DGUE Parte IV sezione D.

7.2 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. e), f), g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati e secondo quanto disposto dall'art. 68 e 97 del Codice e dall'Allegato II.12 del Codice.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

I raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e) ed f) del Codice possono concorrere anche se non ancora costituiti così come stabilito all'art 65 comma 2 e all'art. 68 comma 1 del Codice. In tal caso il modello offerta economica deve essere sottoscritto dai titolari, legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese da raggruppare o consorziare e dovrà contenere l'impegno (**inserito nel modello offerta economica**) che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a una di esse, da indicare in sede di offerta come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. L'atto costitutivo con il relativo mandato con rappresentanza alla mandataria dovrà contenere le prescrizioni di cui all'art. 68 del Codice e risultare da scrittura privata autenticata.

Nel caso in cui, invece, la costituzione del raggruppamento temporaneo o del consorzio sia già perfezionata e documentata, secondo le modalità specificate al successivo paragrafo 15, le imprese mandanti sono esonerate dalla sottoscrizione dell'offerta, in quanto adempimento riservato alla sola impresa mandataria capogruppo.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Per i requisiti di qualificazione di cui al paragrafo 4.10 si specifica, ai sensi dell'art. 68 comma 4, lett. b) del Codice, che per la presente procedura:

- per i raggruppamenti di tipo orizzontale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara per la categoria prevalente devono essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40%; la restante percentuale della categoria deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti della categoria prevalente in misura maggioritaria. Per le altre categorie resta fermo il possesso da parte di un singolo membro

del raggruppamento di una quota minima del 40% e del 10% per gli altri membri;

- per i raggruppamenti di tipo verticale i requisiti speciali richiesti nel disciplinare di gara devono essere posseduti dalla capogruppo almeno nella categoria prevalente;
- per i raggruppamenti di tipo misto si applicano le suddette disposizioni per la parte di interesse.

Ai sensi dell’art. 68, comma 9 del Codice, l’offerta degli operatori economici raggruppati o dei consorzi ordinari o GEIE determina la loro responsabilità solidale nei confronti della SA nonché nei confronti degli eventuali subappaltatori e fornitori.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento.

8. INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all’art. 65 comma 2, lett. b), c), e d) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e capacità tecnico-professionale.

I consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

I consorzi di cui all’art. 65 comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti dalle imprese consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell’art. 104 del Codice, l’operatore economico può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei **requisiti di ordine speciale** richiesti dal presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta (commi 1 e 12).

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di ordine speciale di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve per entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l’ausiliario che l’operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l’esclusione di entrambi i soggetti.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

L’ausiliaria deve:

a) possedere i requisiti di ordine generale, nonché i requisiti di ordine speciale previsti dal disciplinare e oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;

b) impegnarsi (*vedi modello dichiarazione avvalimento allegato*), verso il concorrente e verso la Stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, e la dichiarazione dell’ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell’offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15 del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara.

La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) indicato nel presente disciplinare oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 106 del Codice, pari a 2% dell'importo a base di gara e precisamente di importo pari ad **€ 23.727,59**.

Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

1. da fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da un intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione dovrà riportare, quale causale, la dicitura "Garanzia provvisoria lavori di "Riqualificazione dell'S.P.S. di Bisaccia (AV)" - DCA 100/2018 e DCA 25/2019: Art. 20 L. 67/88 (III Fase II Stralcio) Scheda 17 -lotto n. 8- - C.I.G.: A042383705".

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
<http://www.ivass.it/ivass/imprese.jsp/HomePage.jsp>;

2. da cauzione, mediante accredito, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso l'Istituto Tesoriere: Banca Popolare di Bari – IBAN IT 03 U 05424 04297 000000000279, riportando in causale, la dicitura "Garanzia provvisoria lavori di "Riqualificazione dell'S.P.S. di Bisaccia (AV)"- DCA 100/2018 e DCA 25/2019-Art. 20 L. 67/88 (III Fase II Stralcio) Scheda 17 lotto n. 8 – **CIG: A042383705**".

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà in ogni caso, essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del Codice e deve:

- contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto e del soggetto garantito (Stazione appaltante);
- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- essere conforme allo schema tipo approvato dal D.M. 16 gennaio 2022, n. 193;
- avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante;
- essere corredata da una **dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore** che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della Stazione appaltante;

- essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 106, comma 5, del Codice, su richiesta della Stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l’emittente.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta.

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all’art. 106, comma 8 del Codice nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);
- c) riduzione del 20% in caso di possesso di una o più delle certificazioni o marchi indicate nell’Allegato II.13 del Codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Il concorrente che voglia usufruire delle riduzioni di cui all’art. 106, comma 8 del Codice deve dichiarare nella domanda di partecipazione di essere in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, con l’indicazione del soggetto certificatore, della serie e della scadenza. Il concorrente inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Il concorrente che voglia usufruire della riduzione quale micro, piccola o media impresa deve dichiarare nel DGUE Parte II lettera A di essere una microimpresa oppure una impresa piccola o media.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. E’ onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie).

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione** - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

12. SOPRALLUOGO

Non è previsto il sopralluogo assistito con il rilascio di attestazione da parte della Stazione appaltante.

I luoghi sono comunque ispezionabili autonomamente, qualora l’operatore economico abbia intenzione di effettuare una visita in maniera autonoma.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari ad **€ 165,00**, come da delibera ANAC n. 621 del 20/12/2022 e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la Stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione

del sistema FVOE, ove possibile.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 101 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento entro i termini stabiliti, la Stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

14. CONTROLLI FVOE

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 24 del Codice a comprova dei requisiti di ordine generale, nonché di carattere tecnico-organizzativo sarà acquisita, ove possibile, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall'ANAC, tramite il sistema FVOE.

L'operatore economico, a tal fine, deve obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) seguendo le istruzioni ivi contenute. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio FVOE, indica al sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un "PASSOE" da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa

15. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E DELLE OFFERTE E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Sistema SIAPS. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e ove richiesto la documentazione allegata deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia ai sensi del D.Lgs. 82/2005. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applica l'art. 3 dell'Allegato II.12 del Codice.

Al fine dell'appropriata presentazione dell'offerta si raccomanda di prendere visione, della citata guida "*Procedura Aperta - Manuale per la partecipazione*", consultabile all'interno dell'area riservata di ciascun Operatore Economico, nelle sezioni corrispondenti alle procedure di inserimento della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, rese ai sensi del DPR n. 445/2000, nonché eventuale documentazione di enti terzi, ma ascrivibile all'Operatore Economico partecipante (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi) dovranno essere sottoscritte con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005, fatto salvo quanto disposto dall'art. 38 del DPR n. 445/2000.

Le dichiarazioni dovranno essere rese dal rappresentante legale del concorrente o da un suo procuratore dotato di idonei poteri (in tal caso va allegata a Sistema copia della procura dalla quale il procuratore sottoscrittore trae i relativi poteri di firma).

L'eventuale documentazione resa da soggetti diversi dal Concorrente (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussioni, referenze bancarie, certificazioni di qualità, dichiarazioni sostitutive di possesso dei requisiti generali soggettivi), sprovvista di firma digitale, deve essere corredata da "*Dichiarazione di conformità all'originale in proprio possesso*" **firmata digitalmente** dal Concorrente stesso.

Tale dichiarazione di conformità dovrà essere inserita all'interno della scheda "Busta Amministrativa".

Tutte le dichiarazioni e i documenti costituenti, nell'insieme, la "*Documentazione Amministrativa*", dovranno essere inserite nelle cartelle predisposte a Sistema, eventualmente compressa, firmata digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega. Tale cartella dovrà essere collocata a Sistema nel campo "*Documentazione Amministrativa*", all'uopo predisposto nella scheda "Busta Amministrativa" a tal fine si raccomanda di prendere visione della citata guida: "*Procedura aperta - Manuale per la partecipazione*", nella sezione "*Modalità di compilazione della Busta Amministrativa*". Qualora necessario, è possibile aggiungere ulteriori documenti/cartelle compresse nella scheda "Busta Amministrativa" cliccando, volta per volta, sulla voce "*Aggiungi allegato*", compilando il campo "*Descrizione*" e inserendo il documento/cartella di che trattasi, firmato/a digitalmente dal legale rappresentante o da un procuratore munito degli opportuni poteri di delega, nella colonna "*Allegato*".

L'offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere collocate a Sistema nell'ambito della stessa scheda denominata "*Caricamento Lotti*".

A valle dell'inserimento dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica, il Sistema genererà due distinti file, in formato .pdf, riepilogativi di quanto inserito in ciascuna busta/offerta. Tali file dovranno essere firmati digitalmente

dal Legale Rappresentante o dal procuratore munito degli opportuni poteri di delega:

- a) del soggetto singolo;
- b) di tutti i soggetti raggruppandi/consorziandi, in caso di RTI/Consorzio/GEIE ordinario non formalmente costituiti al momento della presentazione dell’offerta;
- c) del soggetto mandatario/capofila, in caso di RTI/Consorzio ordinario/GEIE formalmente costituiti prima della presentazione dell’offerta.

Il Sistema garantisce che i suddetti file, nonché la documentazione e le dichiarazioni connesse, resteranno rigorosamente separati. Di essi ne sarà garantita la completa segretezza fino al momento dello sblocco che avverrà, rispettivamente, nella seduta pubblica virtuale per l’offerta tecnica e nella seduta pubblica virtuale per l’offerta economica.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l’orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell’offerta. Per l’individuazione di data e ora di arrivo dell’offerta fa fede l’orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell’offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo relativo alla Piattaforma telematica di negoziazione.

Si raccomanda di caricare sul Sistema file singoli, ciascuno di dimensione inferiore a 30 MB (Megabyte). Si raccomanda, altresì, al fine evitare di appesantire le attività di caricamento, di scegliere formati grafici compressi e con risoluzioni non eccessivamente elevate.

Si precisa inoltre che:

- l’offerta è vincolante per il concorrente;
 - con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l’avvenuta trasmissione della domanda.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti indicati al punto A, si applica l’art. 101 del Codice.

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Per partecipare all’appalto dovrà essere inserita nel sistema telematico, nello spazio relativo alla gara di cui trattasi e rispettando i campi all’uopo predisposti per i relativi sottoplichì (“Busta Amministrativa, Busta Tecnica e Busta economica”), entro e non oltre il termine del giorno 31 gennaio 2024 alle ore 12.00 la seguente documentazione:

A) LA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA A CORREDO DELL’OFFERTA firmata digitalmente, ove previsto, dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

B) L’OFFERTA TECNICA firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente;

C) L’OFFERTA ECONOMICA, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente.

CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” a corredo dell’offerta

La “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere costituita dai documenti di seguito riportati da presentarsi secondo le modalità indicate nel presente Disciplinare di Gara.

➤ “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE”

La domanda di partecipazione, soggetta all'imposta di bollo ai sensi del DPR 642/1972, integrata con il Documento di Gara Unico Europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, è compilata e caricata sulla Piattaforma con le modalità indicate nel presente disciplinare. Contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b), c) e d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda indica inoltre:

- i dati generali dell'operatore economico e le dichiarazioni necessarie per la partecipazione, non contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) quali:
 - ✓ l'accettazione, senza condizione o riserva alcuna, di tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nel capitolato e nello schema di contratto;
 - ✓ di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento" della Stazione consultabile al seguente indirizzo: www.aslavellino.it-home/area-riservata/codici-di-condotta;
 - ✓ l'impegno, in caso di aggiudicazione e con riferimento alla prestazioni oggetto del contratto, ad osservare e far osservare gli obblighi di condotta di cui al punto precedente ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché, in caso di ricorso al subappalto al subappaltatore e ai suoi dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta;
 - ✓ dare per conosciuti ed interamente accettati da parte dell'operatore economico gli obblighi previsti dall'art.102 del D.Lgs. 36/2023.

➤ **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE**

Nel caso di partecipazione di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., **già costituiti**, deve essere prodotto ed inserito nell'apposito spazio, da parte dell'operatore economico indicato quale impresa mandataria ed abilitato ad operare sul sistema SIAPS, **ATTO DI COSTITUZIONE di RTI/CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI/GEIE, rilasciato dal notaio**, redatto nella forma minima della scrittura privata autenticata, con le prescrizioni di cui all'art. 68 commi 5 e 6 del Codice, in formato elettronico o mediante scansione del documento cartaceo.

➤ **"DGUE" (DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO)**

Dato atto di quanto previsto dall'art. 85 del Codice in materia di documento di gara unico europeo (DGUE), si allega alla documentazione di gara il DGUE, nella versione coerente alla normativa nazionale di cui al Codice, e consistente in un'autodichiarazione con cui l'operatore economico attesta le seguenti condizioni.

L'operatore dichiara di non trovarsi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti con cui il pubblico ministero esercita l'azione penale ai sensi dell'articolo 407-bis, comma 1, del codice di procedura penale (formulazione dell'imputazione o richiesta di rinvio a giudizio) e i provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale, adottati in relazione alla contestata commissione dei reati di cui all'articolo 94, comma 1, del Codice e alla contestata o accertata commissione dei reati di cui all'articolo 98, comma 4, lettera h) del Codice, emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- i provvedimenti sanzionatori esecutivi irrogati dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o da altra autorità di settore, adottati nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione

dell’offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l’impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell’offerta.

L’operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell’offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l’operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la Stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall’adozione del provvedimento.

L’operatore dichiara altresì di:

a) soddisfare i criteri di selezione definiti a norma dell’articolo 100 del Codice;

b) di essere iscritto (qualora dovuta) nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (**c.d. white list**) istituito presso la prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede oppure l’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione al predetto elenco.

Si raccomanda la compilazione del modello predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, in quanto aggiornato alla normativa attuale.

Precisamente, sono da compilare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il possesso di attestazione SOA è da indicare nella sezione A.

Il possesso dei requisiti di cui all’art. 28 dell’Allegato II.12 al Codice è da indicare nella sezione A inserendo inoltre nella Parte IV alla lettera B punto 2a) l’importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/dell’invio della lettera di invito, non inferiore all’importo del contratto da stipulare, al punto 6) il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando/lettera di invito e alla lettera C punto 3) l’adeguata attrezzatura tecnica). **I lavori devono essere comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.**

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica, in relazione ad ogni categoria dell’appalto, la quota percentuale che intende subappaltare. **In caso di subappalto obbligatorio indica espressamente la quota del 100% e la relativa categoria.**

Il concorrente dichiara di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all’avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l’operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali – da dichiarare nella sezione A e C.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (sezioni A-B-C-D).

Si precisa che le dichiarazioni rese dal sottoscrittore del DGUE nella Parte III sezione A dovranno essere riferite a ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice, indicati nella sezione B “informazioni sull’operatore economico” (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l’amministratore di fatto ove presente).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando compilando quanto segue:

a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui paragrafo 7.1 del presente disciplinare;

b) la sezione D per dichiarare il possesso di certificazioni relative ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Tale documento deve essere compilato a cura dei seguenti soggetti e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema SIAPS nell’apposito spazio previsto:

- concorrente partecipante come impresa singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avalimento ai sensi dell'art. 104 del Codice, dall'impresa ausiliaria.

➤ **NEL CASO DI COOPTAZIONE**

L'operatore economico partecipante alla gara, in caso di ricorso all'istituto dell'associazione (cooptazione) di altre imprese, ai sensi dell'art. 68, comma 12 del Codice, deve indicare nella domanda di partecipazione la denominazione degli operatori economici cooptati con la categoria e la percentuale dei lavori che eseguiranno, ed allegare i documenti di riferimento.

Il **DGUE** dell'impresa cooptata secondo il **modello** predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

La scheda "**DICHIARAZIONE IMPRESA COOPTATA**", secondo il **modello** predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara, sottoscritta con firma digitale. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese

individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Qualora il ricorso alla cooptazione di altre imprese avvenga all'interno di un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o GEIE, la scheda dovrà essere inserita a sistema a cura del soggetto indicato quale mandatario.

➤ **NEL CASO DI AVVALIMENTO**

L'operatore economico partecipante alla gara, nel caso in cui si affida alla capacità di altri soggetti ai fini del conseguimento dei requisiti di partecipazione deve indicare nel proprio DGUE:

- la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa ausiliaria);
- i requisiti oggetto di avalimento;
- la tipologia di avalimento (precisando se si tratta di avalimento per soddisfare i criteri di selezione o avalimento migliorativo dell'offerta (avalimento premiale), ed allegare i documenti di cui al punti A.3.1, A.3.2 e A.3.3.

Il **DGUE** dell'impresa ausiliaria secondo il **modello** predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara.

Il documento "**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA AUSILIARIA**", nella documentazione di gara, con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse oggetto del contratto di avalimento, con specifica indicazione delle risorse (risorse economiche o garanzie, attrezzature, mezzi o macchinari, beni finiti e materiali, personale).

Le risorse indicate devono corrispondere a quelle oggetto del contratto di avalimento. Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell'art. 94, c. 3 del Codice (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico;

per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l'amministratore di fatto ove presente).

Il modello contenente le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria deve essere sottoscritto con firma digitale dal dichiarante munito del potere di rappresentanza e inserito sul sistema nello spazio relativo alla dichiarazione dell'impresa ausiliaria.

CONTRATTO DI AVVALIMENTO di cui all'art. 104, comma 1 del Codice, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti di partecipazione o migliorativi dell'offerta e a mettere a disposizione le risorse necessarie, per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve riportare:

- a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
- la durata;
- ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento.

Il contratto di avalimento andrà presentato:

- in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti;
- oppure

- in formato elettronico tramite scansione della copia autentica rilasciata dal notaio dell’originale cartaceo.

➤ **NEL CASO DI CONSORZIO** di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 dell’art. 65 del Codice, che non esegua direttamente le prestazioni oggetto dell’appalto, questi deve indicare nel proprio DGUE la denominazione della consorziata esecutrice.

In tal caso il Consorzio deve allegare :

- il **DGUE**, compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre, secondo il **modello predisposto dalla Stazione appaltante e allegato alla documentazione di gara**.
- La “**DICHIARAZIONE DELL’IMPRESA CONSORZIATA PER LA QUALE IL CONSORZIO CONCORRE**”, resa con l’apposito **modello disponibile nella documentazione di gara**, contenente i dati generali della consorziata e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Nel modello deve indicare altresì ciascuno dei soggetti indicati nell’art. 94, c. 3 del Codice, (per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico; per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in accomandita semplice: socio accomandatario e direttore tecnico; per le altre società: membri del Consiglio di Amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o controllo, direttore tecnico, socio unico e suoi amministratori, l’amministratore di fatto ove presente). Tale modello dovrà, analogamente a quanto previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale rappresentante o procuratore.

➤ **NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITA’ AZIENDALE**

Per le imprese che hanno presentato la domanda di cui all’art. 161 del RD 1942 n. 267, fino a quando il Tribunale non ha adottato il decreto di ammissione alla procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Tribunale ed è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro operatore. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di avere presentato domanda indicandone la data, il Tribunale competente e di essere state autorizzate dal Tribunale, indicando gli estremi del provvedimento che le autorizza a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Per le imprese ammesse a concordato preventivo, a seguito del decreto di apertura della procedura, la partecipazione a procedure di affidamento deve essere autorizzata dal Giudice Delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale se già nominato. L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. Queste imprese devono dichiarare, nell’apposito spazio del DGUE, di essere state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, di essere state autorizzate dal Giudice Delegato a partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici indicando gli estremi dei provvedimenti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, consorzio ordinario di concorrenti o G.E.I.E., ai sensi del comma 6 dell’art. 186-bis R.D. 267/1942, solo una delle imprese mandanti facente parte dell’operatore riunito potrà trovarsi nella situazione ivi contemplata.

Le imprese, ivi compresi i consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice, che sono state ammesse a concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 186 bis del R.D. n. 267/1942 e s.m.i. devono indicare nel DGUE nella sezione C – Parte III gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e gli estremi dell’autorizzazione del giudice delegato ai sensi dell’art. 124, comma 4 del Codice e allegarli sulla piattaforma SIAPS.

➤ **UNA GARANZIA dell’importo di € 23.727,58, pari al 2% dell’importo a base di gara, ai sensi dell’art. 106 del Codice.**

➤ **Documentazione relativa al “PassOE”**

L’operatore economico dovrà inserire a sistema, nell’apposito spazio, il “**PassOE**” rilasciato dal servizio FVOE contenenti anche le eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., il documento deve contenere l’elenco di tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo di concorrenti, il consorzio ordinario di concorrenti, GEIE e inserito a sistema dalla mandataria.

Nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice, il documento deve essere prodotto anche dalle consorziate esecutrici.

L’operatore economico, ai fini del rilascio del PassOE da parte del sistema FVOE, dovrà accedere al sito <https://www.anticorruzione.it/per-le-imprese>, selezionare l’apposito link e seguire le istruzioni ivi riportate

➤ il **DOCUMENTO** attestante l’avvenuto pagamento a favore dell’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) del contributo pari ad € 165,00.

Il pagamento deve essere effettuato, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione ANAC n. 621 del 20/12/2022 (Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2023), con le modalità descritte sul sito <http://www.anticorruzione.it/>, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.

A riprova dell'avvenuto pagamento, il partecipante deve allegare nella documentazione Amministrativa, nell'apposito spazio sulla piattaforma SIAPS, la ricevuta del versamento. La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice fiscale del partecipante;
- **il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.**

➤ **IMPOSTA DI BOLLO**

Il pagamento dell'imposta di bollo sulla domanda di partecipazione del valore di **Euro 16,00** dovrà avvenire mediante l'utilizzo del sistema pagoPA.

La ricevuta di pagamento dovrà essere allegata nell'apposito spazio "imposta di bollo" predisposto per la presente procedura sulla piattaforma SIAPS."

➤ **DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO (da allegare al DGUE)**

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia il concorrente si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge.

Il concorrente allega

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2 dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- 1 copia del contratto di rete;
- 2 copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
- 3 dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

in caso di RTI costituito:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario;
- dichiarazione che indichi le categorie e la percentuale dei lavori, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

in caso di RTI costituendo:

- copia del contratto di rete, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le categorie e la percentuale dei lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

B.) OFFERTA TECNICA, da inserire nel sistema nell'apposito spazio destinato all'offerta tecnica, sottoscritta con firma digitale:

- in caso di impresa singola: dal legale rappresentante;
- in caso di GEIE, RTI o Consorzio non costituito: da ciascuno dei legali rappresentanti delle imprese facenti parte

del raggruppamento.

L’offerta tecnica dovrà essere presentata, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate in successivo paragrafo del presente disciplinare di gara.

L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel progetto, **pena l’esclusione** dalla procedura di gara.

Nella documentazione tecnica non dovrà essere contenuto nessun elemento riconducibile all’offerta economica presentata, pena l’esclusione dalla gara.

DICHIARAZIONE SUI SEGRETI TECNICI O COMMERCIALI CONTENUTI NELL’OFFERTA TECNICA

Tale autocertificazione deve essere resa tramite il **modello** disponibile in documentazione di gara.

Il documento deve essere compilato nelle parti a cura dei seguenti soggetti:

- concorrente partecipante come impresa singola;

- ogni componente del RTI;

e firmato digitalmente a cura del legale rappresentante di ciascun soggetto ed infine inserito nel sistema SIAPS nell’apposito spazio “Dichiarazione sui segreti tecnici o commerciali contenuti nell’offerta tecnica”.

Il soggetto concorrente dovrà dichiarare la sussistenza o la non sussistenza di informazioni fornite nell’ambito delle offerte che costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a) del Codice come previsto dall’art. 225 del Codice sulle disposizioni transitorie e di coordinamento.

In caso di segreti tecnici o commerciali deve rilasciare motivata e comprovata dichiarazione ed indicare le parti dell’offerta tecnica contenenti segreti tecnici o commerciali allegando:

- documentazione a comprova delle motivazioni indicate;

- apposita versione della documentazione in formato digitale .pdf da caricare nella busta della documentazione tecnica ove risultino oscurate le parti ritenute non divulgabili.

Le informazioni rese, qualora adeguatamente motivate e comprovate, saranno sottratte dal diritto di accesso esercitabile da soggetti terzi.

In ogni caso, ai sensi del comma 6 dell’art. 53 del Codice, il diritto di accesso su queste informazioni è comunque consentito al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell’ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

La Stazione appaltante comunque si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso agli atti.

C.) OFFERTA ECONOMICA

Per presentare l’offerta economica, mediante indicazione del ribasso percentuale unico sull’importo soggetto a ribasso d’asta di € 666.716,69 il soggetto concorrente dovrà:

- compilare l’Allegato C;

- firmare digitalmente il documento “offerta economica”;

- inserire nel sistema il documento “offerta economica”.

Si evidenzia che all’interno dell’offerta economica il ribasso percentuale deve essere espresso, in cifre, mediante un numero di decimali pari a due.

Si precisa che l’operatore economico **dovrà, indicare nell’offerta economica**, nell’apposito spazio, ai sensi dell’art. 108, c. 9 del Codice:

- GLI ONERI AZIENDALI CONCERNENTI L’ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Gli oneri aziendali concernenti la sicurezza che devono essere indicati sono quelli sostenuti dall’operatore economico per gli adempimenti cui è tenuto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e imputati allo specifico all’appalto. Si precisa che per costi aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza si intendono i costi ex lege sostenuti dall’operatore economico per la sicurezza e tutela dei lavoratori inerenti la propria attività di impresa commisurati alle caratteristiche e all’entità dell’appalto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: oneri connessi alla sorveglianza sanitaria, dpi individuali, redazione ed elaborazione DVR etc., e comunque, diversi da quelli da interferenze.

L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità degli oneri della sicurezza afferenti l’impresa, ai sensi del comma 5, lett. c) dell’art. 110 del Codice, indicati dai concorrenti in sede di presentazione dell’offerta, richiedendo il dettaglio delle voci che li compongono.

- IL COSTO TOTALE DELLA MANODOPERA AFFERENTE IL PRESENTE APPALTO, E’ COMPRENSIVO DI TUTTI GLI ELEMENTI CHE LO COMPONGONO, quali a titolo esemplificativo: elementi retributivi, oneri previdenziale, oneri aggiuntivi. Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima della proposta di aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 110, comma 5, lettera d) del Codice. Tale costo dovrà rispettare quanto previsto, se presenti, dalle tabelle ministeriali con riferimento al C.C.N.L., dalla

contrattazione integrativa e, in ogni caso in assenza delle tabelle ministeriali, quanto previsto dal CCNL di settore, oltre alla contrattazione integrativa. Si allega nella documentazione di gara il modello di documento "tabella costi della manodopera" di cui verrà richiesta la compilazione, a comprova dei costi della manodopera per l'appalto, **SOLAMENTE nei confronti del miglior offerente**. Con riferimento alla spesa per la manodopera, il Presidente di gara/la commissione tecnica, individuata la migliore offerta, trasmette gli atti al responsabile del procedimento per l'effettuazione della verifica della congruità dei costi della manodopera propri dell'operatore economico. In caso di esito negativo della verifica relativa ai costi della manodopera, il concorrente viene escluso dalla gara, e il responsabile del procedimento procede alla verifica sull'operatore economico che segue nella graduatoria.

Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea o consorzio o GEIE non ancora costituiti, il modello offerta economica deve essere sottoscritta con firma digitale da tutti i soggetti che costituiranno il concorrente. **Con la firma dell'offerta economica il concorrente sottoscrive l'impegno che, nel caso di aggiudicazione della gara, i soggetti riuniti conferiranno, con unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, designato quale mandatario.**

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE già costituiti, per i quali sussiste l'obbligo di produrre l'atto costitutivo di cui al precedente punto A.1.bis, l'offerta economica può essere sottoscritta con firma digitale dal solo soggetto indicato quale mandatario.

Ai sensi dell'art. 17, c. 6 del Codice l'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipula del contratto.

NOTE PER L'INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione delle offerte tramite il sistema è compiuta quando il concorrente visualizza un messaggio del sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario della registrazione.

16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione dei lavori avverrà tramite espletamento di una procedura di gara svolta in modalità telematica sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

La commissione di gara, nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice procederà al giudizio delle offerte tecniche in base agli elementi di valutazione riportati nei successivi paragrafi.

All'offerta economica sarà attribuito il punteggio sulla base del ribasso percentuale unico indicato dall'offerente.

Sono ammesse solo offerte in ribasso.

Non sono ammesse offerte in variante.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice la Stazione appaltante valuta la congruità, serietà e realizzabilità della migliore offerta che presenta sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo è effettuato qualora le offerte siano pari o superiori a tre.

Nel caso risultino aggiudicatari due o più offerenti con uguale punteggio complessivo si aggiudicherà in favore dell'operatore economico che avrà riportato il punteggio più elevato all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all'individuazione dell'aggiudicatario, nella stessa seduta di gara, mediante sorteggio.

L'aggiudicazione sarà effettuata anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente dalla Stazione appaltante.

L'Amministrazione, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 108, c. 10 del Codice, si riserva di non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

16.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Le caratteristiche qualitative e funzionali delle soluzioni tecniche o dei materiali proposti non dovranno comportare alterazioni plano-altimetriche dell'opera previste in progetto. Sono ammesse variazioni di dettaglio che non comportino modifiche progettuali tali da rendere necessaria una nuova approvazione del progetto esecutivo.

Eventuali migliorie giudicate non ammissibili da parte della commissione non saranno oggetto di valutazione tecnica e dunque nulle ai fini del punteggio.

Il punteggio all’offerta tecnica e all’offerta economica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Elementi di valutazione	Punt. Max	Sub-elementi	Sub Punt.
A PROPOSTA MIGLIORATIVA	85	ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVI (OFFERTA TECNICA)	
		<u>A.1.) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (PSC)</u> La proposta di miglioramento diverrà parte integrante del PSC di progetto posto a base di gara. La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del PSC, le modalità mediante le quali verranno apportati dei «miglioramenti della conduzione dei lavori in riferimento alle procedure di Sicurezza delle lavorazioni da eseguirsi». Le proposte tecniche migliorative dovranno riguardare in particolare: <ul style="list-style-type: none">- la fase iniziale di messa in sicurezza del fabbricato;- la fase iniziale di messa in sicurezza delle aree e la cantierizzazione dell’opera;- le previsioni di gestione delle emergenze durante le lavorazioni di cui ai punti precedenti;- la gestione delle interferenze con gli altri spazi del P.O. e con le aree esterne.- Segregazione del cantiere rispetto agli ambienti sanitari e riduzione del disturbo arrecato dal cantiere all’attività sanitaria Per la redazione della proposta di miglioramento in oggetto deve farsi riferimento ai contenuti minimi previsti dal progetto e descritti nel PSC. Si precisa che gli oneri di sicurezza, posti a base di gara, resteranno comunque invariati.	25
		<u>A.2.) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SULLA CONDUZIONE DEI LAVORI</u> La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del progetto, i seguenti aspetti: a) approccio metodologico al cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla pianificazione delle lavorazioni previste; b) descrizione dei processi per l’integrazione e coordinamento di tutte le lavorazioni specialistiche; c) metodologia proposta ai fini dell’efficacia del rapporto col RUP, CSE e DL: processi, strumenti, lavorazioni e metodologie innovative e migliorative per lo svolgimento dell’opera; d) analisi delle fasi lavorative caratterizzate da maggiori criticità per quanto riguarda la gestione del cantiere e relative proposte di intervento.	10
		<u>A.3) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO SUI CRITERI MINIMI AMBIENTALI</u> La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del progetto, i seguenti aspetti: Le modalità mediante le quali si intende realizzare l’opera nel rispetto dei requisiti del DM 11/10/2017 (<i>Criteri Minimi Ambientali</i>). In particolare si chiede di esplicitare: <ul style="list-style-type: none">• le modalità di esecuzione delle demolizioni con particolare attenzione alla rimozione e allo smaltimento delle macerie;• l’organizzazione generale del cantiere tenendo conto del suo inserimento all’interno di una struttura ospedaliera in esercizio, in particolare considerando gli aspetti che hanno influenza sui “livelli di disturbo” per le attività circostanti, cioè:<ul style="list-style-type: none">- modalità di approvvigionamento, stoccaggio dei materiali, trasporto a discarica o a smaltimento, transito nei luoghi di lavoro, che riducano al minimo i livelli di rumorosità e l’emissione di polvere nelle aree esterne al cantiere;- utilizzo di attrezzature e macchinari con un ridotto impatto ambientale (riduzione dell’emissione di polveri, riduzione dell’inquinamento acustico, risparmio energetico) migliorie riguardanti la gestione e mitigazione dell’aspetto estetico del cantiere.	10
		<u>A.4) PROPOSTA DI MIGLIORAMENTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PROGETTO</u> La proposta deve precisare, fermi i contenuti minimi del progetto, almeno i seguenti aspetti: <ul style="list-style-type: none">- miglioramento delle caratteristiche tecniche e funzionali dei materiali usati nel cantiere con particolare riferimento agli aspetti della durabilità, manutenibilità, della capacità di contenere i costi in esercizio;- miglioramento qualitativo tecnologico e prestazionale volto al risparmio energetico delle dotazioni ambientali e/o impiantistiche previste dal progetto.	40
ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA			
B PREZZO	15	Ribasso su importo a base d'asta	15
PUNTEGGIO COMPLESSIVO			100

È prevista una soglia minima di sbarramento al punteggio tecnico pari a **60 punti**. Il concorrente **sarà escluso** dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. Le buste contenenti le offerte economiche degli offerenti, che non abbiano raggiunto all'esame della parte tecnica almeno 60 punti, rimarranno chiuse e inaccessibili sulla piattaforma SIAPS.

In dettaglio, di seguito, i criteri di valutazione in base ai quali la commissione giudicatrice procederà alla valutazione.

Nel conteggio del numero massimo di facciate da produrre per ciascun sub-criterio di natura qualitativa non si terrà conto di eventuali copertine ed indici.

Sub-criterio A.1 - Proposte per ottimizzazione e organizzazione del cantiere Il concorrente dovrà illustrare l'organizzazione operativa di cui si doterà per garantire la realizzazione dell'opera anche in riferimento alla sicurezza delle attività svolte all'interno della **struttura sanitaria**, alla sicurezza del cantiere, alle procedure di verifica e della qualità delle opere eseguite, redigendo l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e altre eventuali figure di controllo esterne o interne all'azienda.

Dovrà essere redatta una relazione illustrativa ponendo particolare attenzione alla necessità di contemperare l'esigenza della sicurezza dell'area di lavoro in relazione sia alla riduzione delle interferenze con l'attività sanitaria sia alla rapidità di esecuzione, con l'obiettivo di dimostrare come, con l'organizzazione del cantiere prospettata, sarà possibile raggiungere gli obiettivi proposti mantenendo i tempi previsti per l'esecuzione complessiva di tutte le opere previste dal contratto. La relazione conterrà oltre ai lay-out di cantiere anche l'organigramma funzionale della struttura fissa di cantiere e dovrà contenere le tecniche operative e i macchinari che l'impresa intende adottare. La relazione deve contenere anche un crono programma dettagliato che, tenuto conto delle migliorie organizzative proposte, evidenzii il risultato in termini di durata prevista delle varie fasi lavorative.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 6 facciate. Alla relazione dovranno essere allegati: - tabella riassuntiva delle attrezzature e macchinari proposti (al massimo 2 facciate modello A4);

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 25 punti.

Sub-criterio A.2 - Proposte di miglioramento sulla conduzione dei lavori

Il concorrente dovrà illustrare l'approccio metodologico al cantiere, alla esecuzione dei lavori e alla pianificazione delle lavorazioni previste. Nella relazione dovranno essere illustrate e dimostrate la capacità di organizzazione tecnica della struttura incaricata della gestione del cantiere e dell'interfaccia con il committente, coordinamento e controllo dell'attività di approvvigionamento, controllo della qualità dei lavori e delle forniture. Dovrà essere elaborato uno schema del Piano di Qualità della Commessa comprendente:

l'organigramma funzionale dell'organizzazione di cantiere (con relative competenze e livelli di responsabilità), la metodologia e le procedure di gestione e controllo interno, il piano degli approvvigionamenti, il processo di verifica ed accettazione dei materiali, le verifiche e controlli interni nel corso delle lavorazioni, secondo i criteri generali dettati dalle norme sulla qualità UNI EN ISO 9001, OH-SAS 18001 o da esse derivate.

La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli eventuali elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate. Alla relazione dovrà essere allegata una tabella riassuntiva delle attrezzature e macchinari proposti (al massimo 2 facciate modello A4);

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

Sub-criterio A.3 - Proposte di miglioramento sui criteri minimi ambientali

Il concorrente dovrà formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da eventuali allegati grafici e tecnico esplicativi le modalità mediante le quali si intende realizzare l'opera nel rispetto dei requisiti dei *Criteri Minimi Ambientali*. In particolare sulle modalità di esecuzione delle demolizioni con particolare attenzione alla rimozione e allo smaltimento delle macerie; l'organizzazione generale del cantiere tenendo conto del suo inserimento all'interno di una struttura ospedaliera in esercizio, in particolare considerando gli aspetti che hanno influenza sui "livelli di disturbo" per le attività circostanti etc. La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 4 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 4 facciate.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 10 punti.

Sub-criterio A.4 - Proposte di miglioramento delle caratteristiche del progetto

Il concorrente dovrà formulare la proposta tecnica mediante la redazione di una relazione illustrativa accompagnata da allegati grafici e tecnico esplicativi, comprese le schede tecniche di eventuali materiali proposti.

Potranno essere proposti materiali o soluzioni tecniche che conseguano una minimizzazione delle interferenze durante la realizzazione degli interventi in particolare per quanto concerne le caratteristiche di isolamento termico

della copertura termoisolante ventilata, del rifacimento del manto impermeabile per le coperture piane, recupero delle facciate esterne /sostituzione Infissi/ Riqualificazione dell’ingresso principale della facciata Sud/Regimentazione delle acque di parte del piazzale antistante l’edificio). La relazione illustrativa dovrà essere composta al massimo da 8 facciate modello A4 ognuna delle quali potrà contenere un massimo di 35 righe con altezza carattere minima pari a 10. Gli elaborati grafici o tecnico esplicativi potranno essere redatti su fogli A3 o A4 in numero massimo pari a 8 facciate. Alla relazione dovranno essere allegate le schede tecniche e le certificazioni dei materiali proposti ed eventualmente le relazioni di calcolo per la dimostrazione del miglioramento dei parametri (escluse dal conteggio delle facciate). I materiali e le soluzioni proposte dovranno essere compatibili e comunque non peggiorative in relazione alle esigenze di prevenzione incendi e di contenimento energetico.

Il peso massimo del sub-criterio è pari a 40 punti.

CRITERIO B – COMPONENTE ECONOMICA

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a **15 punti**. Il punteggio è attribuito sulla base del ribasso **percentuale unico offerto sull’elenco prezzi unitari**. Il ribasso percentuale deve intendersi comprensivo di tutti i costi afferenti le prestazioni richieste nel presente disciplinare e nel capitolato speciale d’appalto. Il ribasso è indicato in cifre con non più di 2 (due) cifre decimali dopo la virgola.

16.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA

N.B.: *non saranno ritenute valide le proposte migliorative non rispondenti agli elementi di natura qualitativi di cui ai sub-criteri indicati nella tabella innanzi dettata.*

Per ciascuno dei criteri qualitativi, da ciascun commissario, viene attribuito discrezionalmente un coefficiente metodo “a” di cui al Par. V delle Linee guida dell’ANAC n. 2/2016) secondo la scala di valori (senza possibilità di attribuzione di valori intermedi) indicata nella tabella sottostante:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE DI VALUTAZIONE	CRITERIO DI GIUDIZIO
IRRILEVANTE	0,00	Proposta irrilevante
MODESTO	0,30	Proposta modesta
SUFFICIENTE	0,60	Proposta sufficiente
DISCRETO	0,70	Proposta con aspetti positivi apprezzabili
BUONO	0,80	Proposta con aspetti positivi evidenti
MOLTO BUONO	0,90	Proposta con aspetti positivi rilevanti
OTTIMO	1,00	Proposta con aspetti positivi elevati

Una volta che ciascun commissario avrà attribuito il coefficiente a ciascun concorrente per ciascun criterio, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti e verrà assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e verranno di conseguenza riparametrati tutti gli altri coefficienti.

NON si procederà ad una seconda riparametrazione sull’offerta tecnica complessivamente considerata.

16.3 METODO DI CALCOLO PER L’ ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO ALL’OFFERTA ECONOMICA

All’offerta economica verrà assegnato un punteggio “P” calcolato secondo la seguente formula:

$$P_i = (RP_i / RP_{max}) * 15$$

Dove:

- **RP_i**= valore di percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta offerto dal concorrente i-esimo;
- **RP_{max}**= valore di percentuale di ribasso sull’importo a base d’asta massimo fra tutti i concorrenti;
- **15**= punteggio massimo per l’offerta economica.

Il risultato viene arrotondato (per eccesso/per difetto) alla seconda cifra decimale.

Non sono ammessi ribassi negativi (offerta al rialzo) rispetto all’importo a base di gara a pena di esclusione.

17. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all’articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l’offerta tecnica e l’offerta economica. Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura

di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

L'irregolarità essenziale e sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni. **Resta esclusa detta possibilità per le dichiarazioni sul subappalto obbligatorio/qualificante;**
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, del DGUE, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- la mancata produzione della dichiarazione di elementi a corredo dell'offerta aventi rilevanza in fase di gara, quali la garanzia provvisoria, la dichiarazione o il contratto di avvalimento, il mandato collettivo speciale e l'impegno a conferire mandato collettivo, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie lavori che saranno eseguite da ciascun operatore ai sensi dell'art. 68, comma 2 del Codice) sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la Stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la Stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

La Stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla Stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

18. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 93 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. Può riunirsi in modalità telematica che salvaguardi la riservatezza delle comunicazioni e su richiesta del RUP svolge anche attività di supporto nella verifica dell'offerta anomala.

La Stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e sulla piattaforma SIAPS, nell'area dedicata alla gara, un avviso relativo a tale pubblicazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne le date, comunicandolo agli offerenti per mezzo della piattaforma SIAPS, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La prima seduta avrà luogo **il giorno 05/02/2024 alle ore 10.00**. Qualora le operazioni di gara non dovessero concludersi, proseguiranno il giorno seguente non festivo. In caso di sospensione della seduta, la data delle successive sedute sarà resa nota mediante pubblicazione di apposito avviso sulla piattaforma SIAPS.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il seggio di gara, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente pervenuta sulla piattaforma entro il termine perentorio, mentre l’offerta tecnica e l’offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- verificare la completezza e la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio;
- verificare la documentazione trasmessa a seguito del soccorso.

Il Dirigente Responsabile del contratto, di concerto con il RUP, adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, disponendo altresì le relative comunicazioni ai sensi dell’art. 90, comma 1, lett. d) del Codice tramite il seggio di gara.

La Stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ove possibile, ai sensi dell’art. 24 del Codice, attraverso l’utilizzo del sistema FVOE, reso disponibile dall’ANAC.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, si procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione procederà all’apertura delle buste dei singoli concorrenti e alla verifica formale dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, la commissione inserirà i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche nel sistema telematico ed escluderà dalla gara i concorrenti che non abbiano raggiunto la soglia minima di sbarramento pari **a 60 punti**, esclusione di cui verrà data comunicazione contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 90, c.1, lett. c) del Codice in fase di aggiudicazione.

Al termine delle operazioni di cui sopra la piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta successiva, si procederà all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la piattaforma telematica genera la graduatoria e la commissione procede ai sensi di quanto previsto al punto successivo.

Ai sensi dell’art. 110 del Codice, qualora individui offerte che appaiano anormalmente basse, la commissione, chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

L’offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa e nell’offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell’art. 70, comma 4 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell’art. 70, comma 4 del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all’importo a base di gara;
- mancato raggiungimento della soglia di sbarramento per l’offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti. Il calcolo è effettuato qualora le offerte siano pari o superiori a tre.

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un’offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, nel caso in cui, in base agli elementi specifici definiti dai documenti di gara, la migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora un'offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP procede, inoltre, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 110, c. 5, lett. d) del Codice relativamente al costo del personale e al rispetto dei minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13 del Codice, con un'attenzione particolare all'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione appaltante.

Nei casi in cui il RUP procede alla verifica di anomalia richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del Codice, a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 70, comma 4, lett. d) e 110 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra **la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta all'organo competente per l'adozione del provvedimento di aggiudicazione che procederà, tramite l'ufficio gare, alle verifiche dei requisiti generali e speciali.**

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

Ai sensi dell'art. 107, comma 2 del Codice, non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

E' espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, mentre l'Amministrazione resterà vincolata solo ad intervenuta aggiudicazione efficace dell'appalto, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà sull'offerente cui la Stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti nel presente disciplinare ed è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 17, c. 5 del Codice.

Tale provvedimento, fino a quando il contratto non è stato stipulato, può essere revocato qualora la conclusione del contratto risulti superflua o dannosa per l'Amministrazione.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC e ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Entro 5 giorni comunica l'aggiudicazione ai sensi dell'art 90, c. 1, lett. c) del Codice.

Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 l'accesso agli atti della procedura di gara è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione;
- in relazione all'eventuale procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta fino all'aggiudicazione.

Inoltre, ai sensi dell'art. 53 del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, segreti tecnici o commerciali. Si precisa che l'Amministrazione consentirà l'accesso anche alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte, che costituiscono segreti tecnici o commerciali, quando questi non risultino sufficientemente motivati e comprovati nella dichiarazione, nonchè quando tale dichiarazione

manchi. E’ comunque consentito l’accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 88 comma 4- *bis* e 89 e dall’art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011. Laddove l’aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all’elenco dei fornitori, prestatori di servizi, non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*), istituito presso la prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, la Stazione appaltante consulta la Banca Dati Nazionale Antimafia immettendo i dati relativi all’aggiudicatario.

Trascorsi i termini previsti dal D.Lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia, la Stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza del nullaosta antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

La stipula del contratto avrà luogo entro 60 giorni dall’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 2 del Codice. Si può derogare al termine sopra indicato, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c) nell’ipotesi di differimento concordato con l’aggiudicatario e motivato in base all’interesse della Stazione appaltante o dell’Ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall’aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purchè ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 117 del Codice.

Ai sensi dell’art. 106 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all’aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione appaltante, l’aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All’aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell’aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell’aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L’esecutore del contratto è obbligato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori a produrre la polizza assicurativa di cui all’art. 117, comma 10 del Codice per un massimale non inferiore ad € 1.500.000,00.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all’art. 124, comma 1 del Codice la Stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del lavoro.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell’aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. L’importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a **circa € 3.416,00**. La Stazione appaltante comunicherà all’aggiudicatario l’importo effettivo delle suddette spese, nonchè le relative modalità di pagamento.

Ai sensi dell’art. 119, comma 2 del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonchè il nome del sub-contrattante, prima dell’inizio della prestazione.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI FUSSI FINANZIARI

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla Stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l’indicazione dell’opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall’accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L’omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

L'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, nei Protocolli di legalità e nei Codici di comportamento così come pubblicati nella pagina web della ASL AV al seguente indirizzo: <https://www.aslavellino.it> - "*home/area riservata/codici di condotta/ Codice di Comportamento ASL Avellino*"

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della Stazione appaltante al link sopra indicato.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto e competente il Foro di Avellino, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del G.D.P.R 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per la presentazione dell'offerta, nonché per la stipula del contratto con l'aggiudicatario, e richiesto ai concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (per brevità "Regolamento").

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all'Amministrazione compete l'obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo.

In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che:

- i dati inseriti nella "domanda di partecipazione", nelle dichiarazioni integrative, nel "DGUE" e nell'offerta tecnica vengono acquisiti ai fini della partecipazione (in particolare ai fini dell'effettuazione della verifica dell'assenza dei motivi di esclusione, del possesso dei criteri di selezione individuati nel Bando di gara/Disciplinare allegati all'offerta nonché dell'aggiudicazione e, comunque, in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti);
- i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti, oltre che ai fini di cui sopra, anche ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, compresi gli adempimenti contabili e il pagamento del corrispettivo contrattuale;
- il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare del trattamento.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal personale dell'Amministrazione aggiudicatrice e da eventuali altri addetti, preventivamente individuati, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati potranno essere comunicati a:

- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte di Commissioni di valutazione e/o di verifica o collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti anche esterni all'Amministrazione aggiudicatrice, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, incaricati dalla stessa per lo svolgimento di attività di supporto al RUP;
- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti dal Codice, dalla legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 40/2009;

- a soggetti, enti o autorità a cui la comunicazione sia obbligatoria in forza di disposizioni di legge o di ordini delle autorità;
- ad amministratori di sistema;
- per esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio.

Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento.

La presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto da parte del concorrente attesta l’avvenuta presa visione delle modalità relative al trattamento dei dati personali, indicate nell’informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento. **Titolare** del trattamento dei dati: ASL AV.

Con la sottoscrizione e l’invio della domanda di partecipazione e della propria offerta, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati giudiziari necessari per la partecipazione al presente procedimento.

IL RUP
Arch. Marina Abbondandolo

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 modificato dal D.Lgs. 235/2010 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa